

Al Ministero dell'Istruzione e del Merito
richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it
protocollo@pec.istruzione.it

All' U.S.R. Ufficio Scolastico Regione Lombardia
drlo@postacert.istruzione.it

Oggetto: Richiesta notifica pubblici proclami sul sito web istituzionale del MIUR in esecuzione di quanto disposto dal TAR Milano - Sezione V nel procedimento n. 226/2025 R.G.

Il sottoscritto Avvocato Simona Santoro, nella qualità di difensore della Dottoressa Fabiola Prinzi, ricorrente nel giudizio nrg. 226/2025 pendente dinanzi alla Sez. V del TAR Milano, provvede alla redazione del presente avviso, da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in ottemperanza a quanto disposto nell'Ordinanza del TAR Milano – V Sezione, n. 2709 del 17/07/2025 emessa nel giudizio nrg. 226/2025.

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, il numero di registro generale ricorso e data dell'udienza:

- Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano - Sezione Quinta;
- R.G. numero 226/2025.

2. Nome del ricorrente:

- Fabiola Prinzi

3. Indicazione delle Amministrazioni intimare:

- Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

4. Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi del ricorso:

Col ricorso è stato richiesto l'annullamento – previa concessione delle misure cautelari collegiali - dei seguenti atti e/o provvedimenti inerenti il *Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205*, indetto dal Ministero resistente con Decreto Dipartimentale del 6 dicembre 2023 numero 2575 per la classe AB25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado per la regione Lombardia:

A) la graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale in oggetto per la classe di concorso unitamente al decreto di approvazione del 5 dicembre 2024 numero 3680 emesso dall'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia - Direzione generale, nella parte in cui la ricorrente è rimasta esclusa e la percentuale delle riserve di posti ha superato il limite previsto dal bando e dalla legge; **B)** il decreto del 19 dicembre 2024 numero 3804 con cui l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia - Direzione generale, ha rettificato la succitata graduatoria con i candidati vincitori di cui all'allegato 1 congiunto al decreto, parimenti impugnato; **C)** ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ivi inclusi, per quanto di interesse, il decreto del 23 dicembre 2024 numero 3850 emanato dall'USR resistente e i non conosciuti provvedimenti del 9 dicembre 2024 numero 66695 e del 12 dicembre 2024 numero 67656, che hanno disposto l'individuazione dei docenti destinatari di contratto per l'a.s. 2024/25 rispettivamente nelle province e nelle sedi della Lombardia per la classe AB25, citati nel summenzionato decreto.

In particolare, la ricorrente ha partecipato al Concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n.205, indetto dal Ministero resistente con Decreto Dipartimentale del 6 dicembre 2023, n. 2575 per la classe AB25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado per la regione Lombardia.

La ricorrente è stata sottoposta alla prova scritta ed alla prova orale, conseguendo un punteggio di complessivi 192 punti (100/100 punti nella prova orale e 92/100 punti nella prova scritta). A tale punteggio si somma poi quello dei titoli (laurea e master) di 13,75. Sicché la ricorrente ha ottenuto un punteggio di 205,75 punti.

Successivamente, l'Ufficio scolastico, con decreto del 5 dicembre 2024 numero 3680 di protocollo, ha approvato la graduatoria di merito dei vincitori (pari a 46) della procedura concorsuale per la classe di concorso AB25 – Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria (successivamente rettificata il 19 dicembre 2024), in cui inspiegabilmente non figura la ricorrente (la quale sarebbe invece certamente dovuta essere ricompresa tra i soggetti vincitori collocandosi alla posizione 43).

La graduatoria peraltro, contiene una percentuale superiore al 30% di candidati risultati vincitori con indicazione della riserva del 30% nonché e comunque una quota di oltre il 50% dei posti assegnati a soggetti "riservisti".

La ricorrente, **col primo motivo di ricorso**, ha dunque impugnato la propria esclusione dalla graduatoria del concorso e gli atti indicati in ricorso per violazione: dell'articolo 97 della Costituzione e dei connessi principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'amministrazione - dell'articolo 5 del D.P.R. 487 del 1994 – dell'articolo 13 del DM 205/2023 – dell'articolo 3 della lex specialis di concorso – dell'articolo 3 della legge 241 del 1990, nonché per Eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà, disparità di trattamento, illogicità, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria – Violazione della par condicio.

In particolare:

A) Non sussiste, né è in alcun modo percepibile o è stata comunicata, alcuna ragione giustificativa in merito a tale esclusione e nella graduatoria impugnata sono stati indicati i soggetti riservisti, ma la maggior parte dei soggetti con punteggio inferiore a quello della ricorrente non rivestono tale qualifica (che infatti non è stata segnalata).

B) La ragione di tale esclusione peraltro, malgrado l'istanza appositamente avanzata dalla ricorrente, non è stata chiarita dall'amministrazione la quale si è limitata ad affermare che nella graduatoria impugnata potrebbero essere presenti candidati riservisti che l'hanno sopravanzata.

In tale ipotesi, gli atti impugnati sono parimenti illegittimi in quanto la graduatoria contiene un numero di soggetti riservisti superiore alla soglia prevista dalla legge e dal bando.

B1) Ed invero, per un primo essenziale aspetto, si rileva come i soggetti per cui l'amministrazione ha indicato in graduatoria il titolo di riserva del 30%, sono pari a 22, su un totale di 63 vincitori.

Si tratta di un numero di soggetti evidentemente superiore al 30%.

B2) In subordine, a ciò si aggiunga che inoltre, volendo presumere che tutti i soggetti con punteggio inferiore alla ricorrente siano dei riservisti anche ad altro titolo (ciò che, come detto, non emerge in alcun modo dagli atti impugnati), ciò comunque comporterebbe un'evidente violazione del limite legale delle riserve, atteso che sui 63 soggetti vincitori, ben 37 sarebbero riservisti.

E ciò, pur non potendo i posti riservati superare il limite del 50% previsto per legge dall'articolo articolo 5 del D.P.R. numero 487 del 1994 (pari dunque a 31).

C) Sotto altro connesso profilo, va rammentato che per consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, *"...è soltanto dopo il collocamento in graduatoria (e quindi dopo il superamento della selezione concorsuale, ivi compresa quella per titoli) che devono avere applicazione le riserve di posti"* e che *"solo dopo che siano stati individuati i concorrenti che, all'esito della selezione, debbono ritenersi idonei, allora dovranno essere inseriti tra i vincitori anche gli idonei che siano beneficiari di una delle riserve previste dal bando di concorso, da collocare secondo l'ordine della graduatoria e con la necessaria indicazione della qualità di riservatari"* (Sentenza Tar Roma 20 marzo 2024 numero 5573 – conforme Consiglio di Stato 20 giugno 2023, n. 6071).

Nel caso di specie invece, l'amministrazione non ha collocato in graduatoria tutti i candidati ma, in modo anche in tal caso non trasparente, si è limitata a indicare i soggetti asseritamente vincitori senza nemmeno consentire di comprendere come abbia operato e quindi ad esempio la ragione per la quale la ricorrente non riservata sia rimasta esclusa.

5. Precisazione sui controinteressati:

Devono intendersi quali "controinteressati" tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, per la classe di concorso AB25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado per la regione Lombardia, di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 2575 del 6.12.2023.

6. Ordinanza TAR Lombardia n.2709/2025 del 17/07/2025 emessa nel giudizio nrg. 226/2025

- Testo integrale dell'ordinanza:

“Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 226 del 2025, proposto da Fabiola Prinzi, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

nei confronti

Antonella Francia, Marta Cotini, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

A) della graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto dal Ministero dell'Istruzione con Decreto Dipartimentale del 6 dicembre 2023, n. 2575, per la classe AB25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado per la regione Lombardia, unitamente al decreto di approvazione del 5 dicembre 2024, numero 3680, emesso dall'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia - Direzione generale, nella parte in cui la ricorrente è rimasta esclusa e la percentuale delle riserve di posti ha superato il limite previsto dal bando e dalla legge;

B) del decreto del 12 dicembre 2024 numero 3804 con cui l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia - Direzione generale, ha rettificato la succitata graduatoria con i candidati vincitori di cui all'allegato 1 congiunto al decreto, parimenti impugnato;

C) di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ivi inclusi, per quanto di interesse, il decreto del 23 dicembre 2024, numero 3850, emanato dall'USR resistente e i non conosciuti provvedimenti del 9 dicembre 2024, numero 66695, e del 12 dicembre 2024, numero 67656, che hanno disposto l'individuazione dei docenti destinatari di contratto per l'a.s. 2024/25, rispettivamente nelle province e nelle sedi della Lombardia per la classe AB25, citati nel summenzionato decreto; nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria di merito concorsuale; e del diritto della ricorrente alla riformulazione della graduatoria, con conseguente ricollocazione in termini di posizionamento, tenendo conto del limite delle riserve; nonché, per la conseguente condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni resistenti alla riformulazione della graduatoria, con l'inclusione corretta della ricorrente tra i vincitori, anche previo adeguamento della graduatoria nel rispetto del limite delle riserve, procedendo alla rimozione delle eccedenze riservate che superano tale soglia.

Simona Santoro
Avvocato e Mediatore Civile e Commerciale

Studio Legale Scuderi-Motta
Via Vincenzo Giuffrida, 37
95128 Catania
Tel: +39 095 445240-41
Fax: +39 095 447397

simonasantoro@mondolegale.it
simona.santoro@pec.ordineavvocaticatania.it
www.scuderimottaassociati.it

avvocato@simonasantoro.it
www.simonasantoro.it

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 il dott. Andrea Lipari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- parte ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari richieste, dei seguenti atti e/o provvedimenti inerenti il Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto dal Ministero resistente con Decreto Dipartimentale del 6 dicembre 2023, n. 2575 per la classe AB25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado per la regione Lombardia: A) la graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale in oggetto per la classe di concorso unitamente al decreto di approvazione del 5 dicembre 2024 numero 3680 emesso dall'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia - Direzione generale, nella parte in cui la ricorrente è rimasta esclusa e la percentuale delle riserve di posti avrebbe superato il limite previsto dal bando e dalla legge; B) il decreto del 12 dicembre 2024 numero 3804 con cui l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia - Direzione generale, ha rettificato la succitata graduatoria con i candidati vincitori di cui all'allegato 1 congiunto al decreto, parimenti impugnato; C) ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ivi inclusi, per quanto di interesse, il decreto del 23 dicembre 2024 numero 3850 emanato dall'USR resistente e i non conosciuti provvedimenti del 9 dicembre 2024 numero 66695 e del 12 dicembre 2024 numero 67656, che hanno disposto l'individuazione dei docenti destinatari di contratto per l'a.s. 2024/25 rispettivamente nelle province e nelle sedi della Lombardia per la classe AB25, citati nel summenzionato decreto;

- con ordinanza n. 753 del 5 marzo 2025, la Sezione ha disposto l'acquisizione di documentati chiarimenti da parte del Ministero resistente sui fatti di causa, con particolare riguardo agli atti e ai documenti in base ai quali si è pervenuti ad escludere la ricorrente dalla graduatoria in contestazione, fissando il termine di giorni quindici decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza e fissando, per il prosieguo della trattazione della causa, la camera di consiglio del 1° aprile 2025;

- con ordinanza n. 350 del 2 aprile 2025, la Sezione ha ritenuto di rinviare al merito la definizione della controversia ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., e contestualmente ha ordinato al Ministero resistente:

di chiarire, allegando idonea documentazione al riguardo, la posizione di coloro che, pur inseriti in posizione utile nella graduatoria impugnata, hanno ottenuto un punteggio inferiore a quello conseguito dalla ricorrente, indicando nello specifico se e a quale tipologia di "riserva" essi appartengano;

di chiarire se, a livello normativo e delle previsioni contenute nel bando di concorso, siano previste percentuali massime di copertura dei posti messi a concorso, distinte per le varie tipologie di "riserva" e se, unitariamente considerate, sia altresì fissata una percentuale non superabile di copertura rispetto ai 63 posti banditi;

Ritenuto che:

il ricorso debba essere notificato a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria da ultimo approvata, e quindi sia necessario autorizzare l'integrazione del contraddittorio a mezzo pubblici proclami nei confronti dei soggetti posizionati in forza dell'ultimo Decreto di approvazione della graduatoria finale della procedura de qua, autorizzando la notificazione per pubblici proclami, con le seguenti modalità:

a) entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente", del Ministero dell'Istruzione e del Merito - U.S.R. Ufficio Scolastico Regione Lombardia, per almeno venti giorni consecutivi, di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;*
- il numero di registro generale del procedimento;*
- il nominativo della parte ricorrente e dell'Amministrazione resistente;*
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;*
- un estratto del ricorso introduttivo, con un sunto dei motivi di ricorso;*
- la precisazione che devono intendersi quali "controinteressati" tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, per la classe di concorso AB25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado per la regione Lombardia, di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 2575 del 6.12.2023;*

- il testo integrale della presente ordinanza e l'indicazione della prossima udienza di trattazione;*

- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*

- l'indicazione che la copia integrale del ricorso sarà trasmessa, per posta elettronica, a cura dell'U.S.R. Lombardia, ai controinteressati richiedenti, entro cinque giorni dalla relativa istanza;*

b) entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

Ritenuto altresì di autorizzare fin da ora parte ricorrente a notificare mediante pubblici proclami eventuali ulteriori e successivi ricorsi per motivi aggiunti proposti avverso i decreti di approvazione delle nuove graduatorie, redatte a seguito del collocamento di nuovi candidati, inseriti in forza di scorrimento per rinuncia o di provvedimento dell'Amministrazione;

Considerato che:

- in vista dell'odierna udienza pubblica, l'Amministrazione non ha depositato documenti;*

- ad oggi pertanto l'Amministrazione resistente non ha fornito effettivo e puntuale riscontro in ordine agli incombeni disposti con l'ordinanza n. 753 del 5 marzo 2025 e con l'ordinanza n. 350 del 2 aprile 2025, sopra richiamate;*

- *permane dunque la necessità, ai fini del decidere, di ottenere i chiarimenti già richiesti in particolare con il provvedimento da ultimo citato;*

Ritenuto pertanto di dover:

- *onerare nuovamente l'Amministrazione scolastica al deposito, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, di una dettagliata relazione, per come già disposto con l'ordinanza n. 350 del 2 aprile 2025, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, avvisando che, in difetto, il comportamento tenuto potrà essere valutato dal Collegio, ai sensi dell'art. 64 comma 4 c.p.a. e salva la possibilità, per parte ricorrente, di farsi parte diligente documentando le circostanze di cui supra; Ritenuto di rinviare, per il prosieguo della trattazione del ricorso, all'udienza pubblica del 1° dicembre 2025;*

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta):

- *ordina a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori inseriti nella graduatoria finale di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, per la classe di concorso AB25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado per la regione Lombardia, di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 2575 del 6.12.2023, autorizzando la notificazione per pubblici proclami, nei modi e nei termini di cui in motivazione;*

- *dispone che il Ministero dell'Istruzione e del Merito, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, depositi in giudizio quanto richiesto in parte motiva entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente ordinanza ovvero dalla notifica, se antecedente;*

Fissa per la prosecuzione della trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 1° dicembre 2025.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Mielli, Presidente Silvana Bini, Consigliere Andrea Lipari, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE Andrea Lipari IL PRESIDENTE Stefano Mielli IL SEGRETARIO”

- La prossima udienza sarà l'1 dicembre 2025
- 7. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
- 8. Copia integrale del ricorso sarà trasmessa, per posta elettronica, a cura dell'U.S.R. Lombardia, ai controinteressati richiedenti, entro cinque giorni dalla relativa istanza.

9. Allegati:

Ricorso introduttivo del procedimento R.G. n. 226/2025;
Ordinanza V Sezione TAR Milano numero 2709 del 17/07/2025.

Tanto premesso, il sottoscritto Avvocato Simona Santoro, difensore della Dott.ssa Fabiola Prinzi nel procedimento iscritto al n. 226/2025, in virtù di quanto disposto dal TAR Lombardia, Sez. V, con ordinanza numero 2709/2025

CHIEDE

Che venga eseguita, sul sito web del Ministero dell'Istruzione e del Merito, la notifica per pubblici proclami del presente avviso e dei seguenti atti allegati:

- Ricorso introduttivo del procedimento R.G. n. 226/2025 – TAR Milano;
- Ordinanza n. 2709/2025 emessa il 17/07/2025 dal TAR Milano.

Si richiede di rilasciare al sottoscritto difensore, l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione da inoltrarsi entro e non oltre il termine disposto dall'ordinanza in questione, all'indirizzo pec simona.santoro@pec.ordineavvocaticatania.it.

Catania/Milano 24/07/2025

Avv. Simona Santoro

Simona Santoro
Avvocato e Mediatore Civile e Commerciale

Studio Legale Scuderi-Motta
Via Vincenzo Giuffrida, 37
95128 Catania
Tel: +39 095 445240-41
Fax: +39 095 447397

simonasantoro@mondolegale.it
simona.santoro@pec.ordineavvocaticatania.it
www.scuderimottaassociati.it

avvocato@simonasantoro.it
www.simonasantoro.it